

## **LA PROGRAMMAZIONE DI FINE LEGISLATURA**

REDATTRICE: Maria Cecilia Tosetto

Le strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana individuate nel PRS ( Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015), strumento orientativo delle politiche regionali, sono state declinate durante tutto il corso della legislatura, fino al termine.

In estrema sintesi si riportano di seguito i dati riferiti ai Piani e Programmi adottati e/o approvati nel corso dell'esercizio 2014:

### **PIANO REGIONALE INTEGRATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ (PRIIM)**

Il piano è stato licenziato dalla Settima Commissione nella seduta del 6 febbraio 2014 (proposta di deliberazione n. 388 divenuta deliberazione del Consiglio regionale 18/2014) e approvato dall'Assemblea nella seduta del 12 febbraio 2014.

Finalità del piano sono:

- a) la realizzazione di una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;
- b) l'ottimizzazione del sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
- c) la riduzione dei costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l'integrazione dei modi di trasporto, l'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Il PRIIM definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture e all'offerta dei servizi, definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito del piano, ed individua inoltre le tipologie di intervento ed i criteri di ripartizione delle risorse cui i documenti attuativi devono attenersi

### **PIANO SANITARIO E SOCIALE INTEGRATO (PSSIR)**

Il Piano sanitario e sociale integrato 2012-2015 è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2014, con deliberazione n.91, a conclusione di un lungo percorso.

Il PSSIR 2012-2015 costituisce oggi l'unico atto di programmazione del settore: la riunificazione del Piano sanitario regionale (PSR) e del Piano integrato sociale regionale (PISR) in un unico atto di programmazione, il Piano sanitario sociale integrato regionale (PSSIR) avvenuta con la legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)" intervenuta sugli strumenti di programmazione

della legge regionale 40/2005, si è attuata nel corso del 2014 con la definitiva approvazione del PSSIR 2012-2015.

#### **PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI (PRB)**

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 106 del 19 dicembre 2013, è stato approvato in via definitiva nel novembre 2014 (deliberazione 18 novembre 2014, n. 94).

A distanza di più di tre anni dall'avvio del procedimento (7 luglio 2011), la Regione Toscana ha approvato lo strumento di programmazione attraverso il quale definire in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

#### **PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT)**

Con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2013 n. 74 si è proceduto all'adozione delle integrazioni al PIT, approvato con del.c.r. 72/2007, per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'Aeroporto di Firenze.

Con deliberazione 16 luglio 2014 n. 61 si è proceduto all'approvazione dell'integrazione al Piano di indirizzo territoriale (PIT) per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

Sono stati recepiti gli esiti dell'istruttoria tecnica, effettuata dagli uffici della Giunta regionale, sulle osservazioni presentate dai soggetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 1/2005 ed ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10/2010.

#### **INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE (PIANO PAESAGGISTICO)**

Con deliberazione 2 luglio 2014, n. 58 il Consiglio regionale ha provveduto all'adozione della "Integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico".

Il Piano è stato oggetto di un numero molto rilevante di osservazioni, su cui è stata effettuata l'istruttoria tecnica da parte della Giunta regionale (delibera 1121/2014).

L'esame prosegue in Sesta Commissione, per la successiva approvazione in aula, prevista presumibilmente entro il mese di febbraio 2015.

## **PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE (PAER)**

Preme ricordare inoltre che la Giunta regionale, in data 23 dicembre 2013, ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale inerente il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), trasmessa al Consiglio in data 2 gennaio 2014.

Il Piano definisce le politiche regionali in materia di ambiente ed energia ed è attualmente oggetto di esame da parte delle Commissioni Terza e Sesta.

L'approvazione è prevista entro fine legislatura.

Si rinvia alle singole relazioni specifiche sui Piani per una maggiore completezza di informazione.

## **DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE: DALLA REVISIONE DELLA LEGGE DI PROGRAMMAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DI SETTORE**

Nel corso dell'anno 2013 con la legge regionale 44/2013 si era provveduto all'approvazione della nuova legge sulla programmazione, con la quale il Consiglio regionale aveva introdotto una riforma sostanziale della legislazione in materia, abrogando contestualmente la legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) ed introducendo nuovi principi generali e criteri guida.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è emersa la necessità di una nuova normativa regionale in materia di programmazione e di contabilità.

Sono pertanto state introdotte nuove disposizioni in materia di programmazione economico-finanziaria regionale e relative procedure contabili.

La principale novità è costituita dalla previsione del Documento di economia e finanza regionale (DEFER), che sostituisce il Documento annuale di programmazione (DAP), e della Nota di aggiornamento al DEFER, al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi che annualmente l'Ente si propone di perseguire e gli stanziamenti del bilancio di previsione.

Sono riconfermati i principi generali e i criteri guida della programmazione regionale di cui alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale); difatti gli articoli da 2 a 5 riproducono integralmente le previsioni della legge regionale 44/2013 in ordine a raccordi istituzionali, concertazione o confronto e partecipazione, il raccordo con la pianificazione del territorio e con la programmazione locale.

All'articolo 6 (Strumenti della programmazione regionale) sono identificati gli strumenti della programmazione regionale rinviando in maniera esplicita al principio contabile inerente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) ed inoltre sono declinati gli strumenti non previsti dal principio contabile e quelli i cui contenuti sono più ampi:

- a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento per la legislatura;
- b) il documento di economia e finanza regionale (DEFER) e la nota di aggiornamento;
- c) le leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale definendone gli obiettivi, le modalità di intervento e le relative procedure di attuazione;
- d) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
- e) gli strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell'Unione europea, nazionale e locale;
- f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

All'articolo 8 (Contenuti del DEFER) sono definiti la natura e le finalità del documento, stabilendo in particolare che il DEFER aggiorna il contesto strutturale del PRS e definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo, da perseguire in coerenza con gli obiettivi del PRS e degli strumenti di programmazione; viene inoltre disposta la procedura per l'approvazione del DEFER da parte del Consiglio regionale che, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, viene approvato con deliberazione del Consiglio, previa trasmissione da parte della Giunta entro il 30 giugno di ogni anno.

Il DEFER rappresenta quindi lo strumento preliminare di indirizzo alla legge di bilancio e alla legge di stabilità.

Le disposizioni di cui alla sezione V (Strumenti di programmazione finanziaria) disciplinano la legislazione ordinaria di spesa, i mezzi di copertura, i fondi speciali, la relazione tecnico finanziaria e il procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio, nonché alcuni aspetti relativi alle competenze per l'approvazione del bilancio finanziario gestionale e delle variazioni.

Sono dettagliate le diverse tipologie di leggi e le regole per la quantificazione degli oneri e per la relativa copertura.

Al fine di assicurare piena fattibilità agli interventi legislativi approvati, si prevede l'obbligo per le leggi a carattere continuativo e non obbligatorio di quantificazione della spesa e di individuazione della relativa copertura

finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione, rinviando alla legge di bilancio solo relativamente agli anni successivi.

Tra le novità si segnala l'introduzione della previsione, all'articolo 16, di un fondo speciale per le leggi di iniziativa consiliare.

Tale articolo è stato aggiunto a seguito dell'approvazione in aula del relativo emendamento, per finanziare quei provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio, che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

Tali provvedimenti fino ad ora hanno spesso incontrato diverse difficoltà di concreta attuazione, non trovando specifica copertura finanziaria in quanto non individuati nell'elenco dei provvedimenti finanziabili con fondi speciali, allegato al bilancio.

Immediata conseguenza delle modifiche apportate in materia di programmazione, sopra richiamate, è stata la necessità di adeguare anche la legislazione regionale in materia di programmazione settoriale.

Il Consiglio regionale ha provveduto quindi alla modifica, con un unico atto, di tutti i provvedimenti legislativi di programmazione a carattere settoriale.

In particolare sono state apportate modifiche alle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
- legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);
- legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

- legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
- legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
- legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
- legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);
- legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
- legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);
- legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);
- legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana);
- legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);
- legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
- legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla legge regionale 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

- legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative).

Le modifiche hanno un carattere sostanzialmente manutentivo, in recepimento del nuovo strumento di programmazione annuale a carattere generale, il DEFR che, come già accennato, sostituisce il documento annuale di programmazione (DAP) originariamente previsto dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale) ed assume un ruolo di prima attuazione per le politiche di settore, in raccordo con quanto previsto nel bilancio di previsione.